

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA**

**(Costituita con decreto del Presidente della Regione n. 566 del 23 Giugno 1994)**

\*\*\*\*\*

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA  
TERRITORIALE DI MANTOVA E L'AZIENDA UNITA' SANITARIA  
LOCALE DI PIACENZA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI  
EMATOLOGIA PERIODO DAL 16/04/2026 AL 15/10/2026.**

**TRA**

**L'Azienda USL di Piacenza** (di seguito AUSLPC) - C.F. 91002500337- sede legale in Piacenza, Via Antonio Anguissola, 15, PEC: [protocollounico@pec.ausl.pc.it](mailto:protocollounico@pec.ausl.pc.it), rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, dal Direttore ad interim dell'U.O.C. Amministrazione di Rete Ospedaliera e Territoriale Dott.ssa Antonella Antonioni delegata alla firma del presente atto con Deliberazione n. 227 del 13/05/2026;

**E**

**L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA (A.S.S.T.)**, con sede in Mantova Strada Largo Paiolo 10, C.F. e P.IVA 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, a ciò autorizzato con provvedimento DGR Lombardia n. XII/1624 del 21/12/2023 – Decreto ASST di Mantova n. 1 del 03/01/2024;

**Premesso che:**

- l'A.S.S.T. di Mantova sopra indicata ha un rapporto di collaborazione, già in precedenza formalizzato mediante stipula di Accordo, da ultimo avente validità per il periodo dal 16/10/2025 al 15/04/2026, per l'offerta e messa in

disponibilità di consulenze nella specialità di Ematologia da svolgersi presso il P.O. di Mantova, erogate da personale afferente all'U.O. di Ematologia e Centro Trapianti dell'Azienda U.S.L. di Piacenza;

- l'A.S.S.T. di Mantova in prossimità della scadenza dell'accordo, ha richiesto a questa Azienda, con nota pervenuta in data del 31/03/2026 (Prot Gen AUSL PC n. 34575 del 31/03/2026) il proseguimento della collaborazione di ulteriori sei mesi;
- l'art. 91 c. 2 lettera a) del CCNL 2019-2021 dell'area Sanità, sottoscritto il 23 gennaio 2024, regola l'attività di consulenza esercitabile dai dirigenti medici per lo svolgimento, al di fuori dell'impegno di servizio mediante apposita convenzione tra le due Istituzioni interessate;
- l'esercizio di tale attività non è consentito al medico in forma diretta bensì in nome e per conto dell'Azienda di appartenenza;
- l'attività in argomento svolta fuori dal debito orario di lavoro, quale forma di libera professione intramuraria, deve dar luogo ad uno specifico compenso a favore dei dirigenti medici, che spontaneamente e volontariamente, forniscono la propria disponibilità allo svolgimento delle consulenze sanitarie richieste;

**A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 136 del 18/08/2026 adottata dalla Direzione dell'UOC Amministrazione Rete Ospedaliera e Territoriale;**

**Tutto ciò premesso e considerato**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 (Oggetto della convenzione)**

L'Azienda U.S.L. di Piacenza assicura, compatibilmente all'esercizio della propria attività istituzionale, all'A.S.S.T. di Mantova lo svolgimento di

prestazioni specialistiche di ematologia, che consisteranno in attività di consulenza ambulatoriale inclusa attività ambulatoriale complessa ad alta intensità assistenziale (MAC). Si precisa che l'attività sanitaria prestata non ha carattere di lavoro subordinato e deve garantire, di norma, il rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale che, su base volontaria, si è reso disponibile ad erogare le prestazioni sanitarie.

#### **ART. 2 (Sede di svolgimento)**

L'attività oggetto di convenzione verrà svolta presso la S.C. Oncologia del P.O. di Mantova.

#### **ART. 3 (Limiti orari massimi dell'impegno e modalità di svolgimento)**

Il professionista all'uopo individuato, limitatamente agli orari ed alle materie oggetto dell'attività di collaborazione, è funzionalmente inserito nella struttura organizzativa dell'A.S.S.T. di Mantova per l'attività ambulatoriale in ambito di ematologia inclusa l'attività ambulatoriale complessa ad alta intensità assistenziale (MAC).

L'impegno orario richiesto per l'attività in argomento è pari a **n. 2 accessi mensili per n. 8 ore per ogni accesso**. Il Dirigente Medico individuato dovrà effettuare l'attività oltre il debito orario di servizio contrattualmente dovuto all'Azienda USL, con specifica timbratura in entrata ed in uscita, mediante utilizzo specifico *“tasto T3 libera professione”* previsto sulla app. aziendale Easy Gru.

L'A.S.S.T. di Mantova garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al testo unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. All'A.S.S.T. di Mantova spettano, d'intesa con il Direttore della S.C. cui afferisce il personale sanitario interessato, le verifiche sul rispetto delle presenti condizioni

contrattuali nonché di quelle organizzative che consentono una corretta gestione dell'orario di lavoro del professionista interessato. Sarà cura del Direttore della suddetta S.C. evidenziare eventuali criticità organizzative che non consentano un regolare svolgimento della convenzione.

#### **ART. 4 (Compensi ed oneri)**

Per l'attività oggetto della convenzione saranno corrisposti dall'A.S.S.T. di Mantova gli importi riferiti alle seguenti voci:

- Euro 80,00 per ogni ora di consulenza effettuata fuori orario di servizio presso A.S.S.T. di Mantova;
- Rimborso IRAP da calcolarsi secondo la percentuale vigente al momento della fatturazione sul compenso del professionista;
- Rimborso spese di viaggio secondo la normativa vigente.

#### **ART. 5 (Attestazione degli accessi e pagamento compensi)**

L'A.S.S.T. di Mantova invierà entro il giorno 10 di ogni mese (o se festivo, il primo giorno feriale successivo) all'Azienda U.S.L. di Piacenza l'attestazione degli accessi effettuati nel mese precedente dal professionista individuato con l'indicazione dei relativi giorni ed ore. Sulla base della predetta comunicazione, l'Azienda U.S.L. di Piacenza una volta quantificati gli importi dovuti provvederà ad addebitarli all'A.S.S.T. di Mantova mediante emissione di fattura. L'A.S.S.T. di Mantova liquiderà, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, il relativo corrispettivo che sarà versato direttamente all'Azienda U.S.L. di Piacenza.

#### **ART. 6 (Copertura assicurativa)**

L'attività medico specialistica di consulenza prestata dal professionista ai sensi della presente convenzione sarà assoggettata al regime di "autoassicurazione"

dell'Azienda USL di Piacenza, così come previsto dal “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie”, in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi di colpa grave il rischio sarà a carico esclusivo del professionista dipendente dell'Azienda USL di Piacenza, con onere di comunicazione di eventuale polizza assicurativa stipulata a proprie spese.

Il rischio connesso all'eventuale uso del proprio mezzo di trasporto, così come gli infortuni subiti durante gli spostamenti, per il raggiungimento delle sedi di espletamento della consulenza e ritorno è a carico totale ed esclusivo del dipendente coinvolto, il quale dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di idonee coperture assicurative.

L'A.S.S.T. di Mantova assume a suo carico, con esonero di ogni responsabilità dell'Azienda USL di Piacenza, la copertura dei rischi per responsabilità civile e verso terzi (considerando terzo anche il professionista consulente coinvolto), per gli eventuali danni cagionati dai propri dipendenti e/o incaricati in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, per ogni eventuale danno conseguente al difettoso o mancato funzionamento di tutte le attrezzature-strumentazioni di cui la stessa ne ha la proprietà, custodia o l'utilizzo, connesse e non all'espletamento dell'attività di consulenza.

#### **ART. 7 (Durata della convenzione)**

La presente convenzione ha validità dal **16/04/2026** al **15/10/2026** con ratifica e sanatoria di entrambe le parti del periodo di tempo nel frattempo intercorso e delle attività eventualmente espletate dalla data di decorrenza alla sottoscrizione

del presente atto.

La convenzione non è tacitamente rinnovabile. Qualora permanga l'espressa volontà di entrambi le parti di darvi prosecuzione, l'ASST di Mantova dovrà trasmettere all'Azienda, mediante PEC, apposita richiesta di rinnovo della convenzione.

Ogni variazione del presente accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le parti per i seguiti di approvazione

Ciascuna delle parti contraenti può recedere in tutto o in parte dalla presente convenzione, anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni.

#### **ART. 8 (Clausola di adeguamento)**

Ogni eventuale modifica od aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina delle consulenze anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

#### **ART. 9 (Inadempimenti)**

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempiuta, può intimare per iscritto all'altra parte, mediante lettera a mezzo PEC, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

#### **ART. 10 (Controversie)**

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel Tribunale di Piacenza..

#### **ART. 11 (Trattamento dati personali)**

L'A.S.S.T. di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, anche per il personale dell'Azienda USL di Piacenza coinvolto, è responsabile delle attività derivanti dall'attuazione del presente accordo, dei dati personali trattati in conseguenza delle attività consulenziali richieste, oltre che dell'osservanza ed il rispetto della riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679, e tenendo in conseguenza indenne l'Azienda USL di Piacenza.

L'A.S.S.T. di Mantova provvederà alla designazione dei medici della USL di Piacenza quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli art. 29 e 39 del Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 12 (Bollo e registrazione)**

La presente convenzione viene sottoscritta in modalità digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.. L'imposta di bollo, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa Parte I, è assolta dall'A.S.S.T. di Mantova in modo virtuale. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86; le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Le clausole di cui agli art. 6, 10,11 e 12 sono specificatamente approvate dal contraente della presente convenzione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del C.C. Piacenza,

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza**

Il Direttore ad interim

U.O.C. Amministrazione Rete Ospedaliera e Territoriale

Dott.ssa Antonella Antonioni

---

Mantova,

**Il Direttore Generale**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Dr.ssa Anna Gerola

---

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art.

15, comma 2 bis, L 241/90 e s.m. e i.